

**REGOLAMENTO CONCERNENTE  
LA DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' DI INTERMEDIAZIONE ASSICURATIVA E  
RIASSICURATIVA****RELAZIONE DI PRESENTAZIONE PER LA PUBBLICA CONSULTAZIONE**

Roma, 4 agosto 2006

Viene sottoposto oggi alla procedura di pubblica consultazione il regolamento ISVAP recante la disciplina dell'attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa, di cui al titolo IX (intermediari di assicurazione e di riassicurazione) e all'articolo 183 (regole di comportamento) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle Assicurazioni Private (di seguito "Codice").

Il Codice, in particolare, in attuazione della Direttiva 2002/92/CE del 9 dicembre 2002 sull'intermediazione assicurativa, ha previsto l'istituzione presso l'ISVAP del registro unico elettronico ed il suo pieno funzionamento alla data del 1° gennaio 2007, riservando l'esercizio dell'attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa ai soli iscritti nel registro.

L'esigenza di trasferire nel registro entro il predetto termine gli intermediari che già esercitano attività di intermediazione – previa verifica del possesso dei requisiti aggiuntivi previsti dal Codice – e di iscrivere i nuovi soggetti in possesso dei requisiti per l'iscrizione (inclusi gli intermediari stranieri segnalati dalle rispettive Autorità comunitarie) rende urgente procedere alla pubblica consultazione per tener conto, laddove condivise, delle osservazioni che verranno formulate dagli operatori e provvedere alla pubblicazione del regolamento nel testo definitivo in tempo utile per rispettare l'anzidetta scadenza del 1° gennaio 2007.

**Indipendentemente dall'esito della pubblica consultazione, alcune disposizioni del regolamento, segnatamente quelle relative alla distribuzione di prodotti assicurativi, potranno essere variate prima dell'emanazione del provvedimento finale, in conseguenza delle modifiche alla legge 262/2005, al TUF e al TUB attualmente in corso di discussione.**

**Ulteriori integrazioni potranno derivare dall'applicazione dell'art. 8 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 (di cui è prossima la pubblicazione della legge di conversione) relativamente alle clausole anticoncorrenza in tema di responsabilità civile auto.**

--- 000 ---

Nella **Parte I** del regolamento sono individuate le attività che, a prescindere dalla loro qualificazione, devono essere considerate sotto il profilo sostanziale attività di intermediazione assicurativa. Sono inoltre specificati i criteri in base ai quali le attività di cui all'art. 107, comma 2 del Codice sono escluse dall'ambito di applicazione della nuova disciplina.

La **Parte II, Titolo I**, disciplina le modalità di accesso all'attività di intermediazione assicurativa da parte di soggetti residenti in Italia prevedendo:

- l'istituzione e il funzionamento del registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi;
- le modalità di iscrizione alle diverse sezioni del registro e i conseguenti procedimenti di cancellazione, reinscrizione e trasferimento da una sezione all'altra; per agevolare la presentazione delle relative domande sono stati predisposti degli allegati con i diversi schemi da utilizzare per ciascuna fattispecie. L'Autorità si riserva di indicare, in sede di emanazione del regolamento finale, le modalità di trasmissione dei dati - anche per via telematica - al fine di semplificare le procedure amministrative;
- i criteri di svolgimento delle prove di idoneità per l'iscrizione nelle sezioni A (agenti) e B (broker); rispetto alla precedente disciplina sono state innovate le materie di esame, prevedendo un *focus* particolare sulla formazione in materia di disciplina sulla tutela del consumatore e sono stati rivisti i criteri di composizione della Commissione esaminatrice.

Relativamente agli altri intermediari per i quali, in luogo della prova di idoneità, è richiesto dal Codice il possesso di una adeguata formazione professionale ai fini dell'iscrizione nel registro, il regolamento prevede degli standard quali-quantitativi minimali, in termini di contenuto e frequenza dei corsi di formazione e di verifica finale delle conoscenze acquisite con i corsi. Tali requisiti sono richiesti anche ai soggetti (ad es. gli sportellisti bancari e postali) che, pur non iscritti al registro, operano all'interno dei locali e sotto la responsabilità degli intermediari iscritti.

Sono inoltre dettati taluni principi generali sui contenuti della polizza di r.c. professionale obbligatoria di cui devono essere muniti gli intermediari. Al fine di garantire che la copertura soddisfi le esigenze di effettiva tutela dei terzi eventualmente danneggiati dagli intermediari e dai loro collaboratori, si è disposta l'impossibilità di franchigie, scoperti o esclusioni che limitino la portata della copertura.

Nel **Titolo II della Parte I** sono dettate le disposizioni applicabili agli intermediari provenienti da altri Stati membri, per i quali è prevista l'iscrizione in un elenco allegato al registro secondo modalità di scambio di informazioni con gli altri *supervisor* europei definite recentemente dell'accordo di collaborazione con il CEIOPS sull'applicazione della Direttiva 2002/92/CE.

La **Parte III** del regolamento disciplina l'esercizio dell'attività di intermediazione, dettando talune condizioni per la distribuzione di prodotti assicurativi standardizzati da parte dei soggetti iscritti nella sezione D.

In linea con il disposto dell'art. 4, comma 5 della Direttiva 2002/92/CE, è stato inoltre introdotto per tutti gli intermediari l'obbligo del possesso permanente dei requisiti di professionalità, prevedendo la necessità di un aggiornamento annuale che garantisca una qualificazione professionale costantemente adeguata all'evoluzione dei prodotti, del mercato e della disciplina di settore.

Relativamente alle regole di comportamento, il **Titolo II della Parte II** prevede disposizioni in merito ai conflitti di interesse dell'intermediario, all'informativa precontrattuale da rendere ai contraenti prima della stipulazione del contratto, all'adeguatezza dei prodotti assicurativi e all'utilizzo dei mezzi di pagamento.

In particolare per quanto attiene agli obblighi di informativa precontrattuale, è stata data attuazione alla citata Direttiva prevedendo che l'intermediario, oltre a fornire i propri estremi identificativi e di iscrizione, comunichi al contraente se propone consulenze fondate su una analisi imparziale di un numero sufficientemente ampio di contratti disponibili sul mercato, ovvero se propone i contratti in forza di un obbligo contrattuale con una o più imprese di assicurazione.

Relativamente all'utilizzo dei mezzi di pagamento, il regolamento prevede il divieto di utilizzo del contante per il pagamento di premi relativi a polizze vita, attesa la finalità di tutela del risparmio, e lo consente - fino al limite massimo di euro 500 di premi annui - per il ramo danni.

E' infine disciplinata la vendita a distanza da parte degli intermediari assicurativi, sia italiani che esteri, in coerenza con quanto previsto dalla disciplina generale sulla vendita a distanza dei servizi finanziari (d. lgs. 190/2005), tenendo conto delle specificità dei prodotti e degli intermediari assicurativi.

La **Parte IV** dà attuazione alla disposizione dell'art. 120, comma 4, del Codice, tipizzando le fattispecie che danno luogo a sanzione disciplinare, ma consentendo al contempo al Collegio di garanzia di fronte al quale si svolgerà il procedimento disciplinare di graduare le sanzioni in considerazione delle circostanze del fatto, della gravità della violazione e dell'eventuale recidiva.

La **Parte V** è dedicata alla disciplina dei c.d. "diritti acquisiti", in attuazione dell'art. 343 del Codice e fissa le disposizioni per il transito al nuovo registro dei soggetti già iscritti all'albo agenti e all'albo broker, per l'iscrizione dei loro collaboratori e di altri soggetti, quali le banche, le SIM e le Poste, che già esercitavano attività di intermediazione assicurativa.

La tempistica prevista per l'invio delle comunicazioni da parte di questi soggetti e per la successiva iscrizione è finalizzata ad assicurare l'entrata in vigore del nuovo registro al 1° gennaio 2007, come richiesto dal Codice delle assicurazioni. Anche in questo caso sono previsti allegati per agevolare la presentazione delle domande, i cui standard elettronici saranno resi noti in fase di emanazione del Regolamento definitivo.

---000---

Il regolamento è inserito nel sito dell'ISVAP per la pubblica consultazione.

Osservazioni e commenti devono essere inviati all'Autorità entro il **15 settembre 2006** al seguente indirizzo di posta elettronica: [regolamento.intermediari@isvap.it](mailto:regolamento.intermediari@isvap.it)

I commenti ricevuti, con indicazione del mittente e le conseguenti risoluzioni motivate dell'Autorità saranno pubblicati sul sito internet.